

ASSOCIAZIONE CNCP  
*Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti*

REGOLAMENTO del CNCP  
ALLEGATO B

**Allegato B sez. 1) Centri di Formazione e singoli Soci**

I Direttori delle scuole di formazione afferenti al CNCP ed i soci del CNCP sono tenuti ad inserire e sottoscrivere, sia nella documentazione ufficiale che nei contratti formativi, nonché in tutto il materiale promozionale ed informativo dei corsi (inclusi siti web e altri spazi internet) e tutte le volte che vengano menzionati i termini "counselling" e "corsi di counselling", le seguenti specifiche:

- 1) Il Counselling non è psicoterapia
- 2) Il Counselling non è un intervento di cura
- 3) Il Counselling è una "relazione d'aiuto", professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4
- 4) Un ciclo di Counselling si struttura in un numero limitato di incontri (max 10 incontri); tra un ciclo di Counselling e quello (eventuale) successivo va previsto un intervallo di tempo di almeno 100 giorni
- 5) Il professionista è tenuto a redigere con il cliente il contratto (in forma scritta) di consenso informato sulla tipologia del servizio erogato e sulla privacy basato su un modello standard fornito dall'Associazione CNCP, all'interno del quale devono essere richiamati e specificati i criteri metodologici relativi a:
  - a) L'analisi della domanda
  - b) La scelta dell'intervento di elezione
  - c) Gli adempimenti obbligatori (in base a quanto previsto dalla legge sulla privacy)
  - d) La Carta dei Diritti degli Utenti (da allegare al contratto e che sarà pubblicata sul sito dell'Associazione CNCP)

**Allegato B sez. 2) Centri di Formazione**

L'accesso ai corsi di Counselling dei Centri di formazione, i cui programmi sono stati accreditati dall'Associazione CNCP, è limitato a coloro che avendo un età non inferiore ad anni 22, abbiano conseguito almeno il diploma di scuola media superiore.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata della certificazione del titolo di studio conseguito e da un curriculum formativo e professionale, dal quale si evinca una conoscenza del mondo delle relazioni d'aiuto e relativa a comprovate esperienze.

Quest'ultimo requisito non è richiesto quale conditio sine qua non ai fini dell'iscrizione, fermo restando che l'allievo sarà tenuto ad espletare, già nel corso del primo anno di formazione, un'attività esperienziale integrativa all'uopo documentata. Infine i candidati dovranno sostenere un colloquio di selezione.

A tutte le Scuole/Enti accreditati al CNCP, che erogano anche corsi di specializzazione di psicoterapia (legge 56/89 art. 3) è fatto divieto di utilizzare la dizione "SCUOLA RICONOSCIUTA DAL MIUR" (ai sensi della legge 56/89) in tutto il materiale divulgativo ( cartaceo e web) riguardante i corsi di counselling.

In tal caso è consigliabile sostituire la suddetta dizione con " Scuola /Ente accreditato al CNCP ai sensi della legge 4 del 14 gennaio 2013".

L'Allegato B , sez. 1 e 2 deve essere pubblicato sui siti web e nei contratti di formazione di tutte le strutture aderenti al CNCP, che potranno utilizzare dizioni ridotte nelle forme di comunicazione al pubblico non specialistiche, sempre citando il presente allegato del Regolamento.

La non ottemperanza del rispetto di questi requisiti sarà segnalato alla commissione di etica e deontologia professionale del CNCP